



COMUNE DI AVETRANA

PROVINCIA DI TARANTO

ORDINANZA

N. 5 del 27/06/2025

N. Prot. del

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2025

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 con particolare riferimento all'art.50 comma5;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che:

- all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;
- all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" che dispone in ordine al Regolamento e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R.753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" agli artt. 52, 55 e 56;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge n. 155 del 08/11/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTA la L.R. n.18 del 30/11/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

VISTA la L.R. n. 53 del 12/12/2019 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTA la L.R. n. 1 del 21/03/2023, modificata dalla L. R. n. 28/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse";

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi 2023 - 2025" approvato con DGR n. 630 del 07/06/2024 e pubblicato sul BURP n.5 *straord.* del 7-6-2024;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 334 del 10/06/2025 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. n.53/2019 e della L.R. 38/2016" pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. 01/06/2023, con il quale si stabilisce, fra l'altro che:

- Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteorologico;
- Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2024 la pericolosità degli incendi boschivi;

ORDINA

1. Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art.3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n.353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, che **è tassativamente vietato**:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
2. Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante **la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile** creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/07/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione;

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

3. Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4. Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare **attività pirotecniche** nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico.

Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una **larghezza continua e costante di almeno 10 metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata **entro il 15 giugno 2025**.
6. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il **divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie**, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
7. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, **fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
8. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a **tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri** (salvo diversamente disposto dalle norme regionali), libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive **insistenti** su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di **mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento**, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità e avranno cura di verificare che le procedure di emergenza siano aggiornate e rese note.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, la violazione dei divieti e delle prescrizioni sopra indicati è punita a norma dell'art. 10, commi 6 – 7 - 8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma **da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14**.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia al provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. n.7/2014 e dalla L.R. 38/2016.

AVVISA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DISPONE

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Avetrana.

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto - protocollo.prefeta@pec.interno.it
- Provincia di Taranto: Settore viabilità - protocollo@pec.provincia.ta.it
- Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia - protocollo@pec.bonificacspuglia.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto: com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it
- Questura di Taranto - dipps181.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Carabinieri Forestali – Nucleo di Manduria - fta43462@pec.carabinieri.it
- Guardia di Finanza – Compagnia di Manduria - ta1330000p@pec.gdf.it
- Comando dei Carabinieri – Stazione di Avetrana - tta21395@pec.carabinieri.it
- Settore Polizia Locale del Comune di Avetrana: prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

Il Sindaco del Comune di Avetrana
Prof. Antonio IAZZI.

Lì, 27/06/2025

Il Sindaco
f.to Prof. Antonio Iazzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 699

Il presente atto, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Avetrana (sito istituzionale: www.comune.avetrana.ta.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritto con firma digitale per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addì 02/07/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
LASERRA COSIMO SANTO FRANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Avetrana.
